

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
CONCERNENTE:
“RIORDINO DEGLI ENTI AGRARI DEL LAZIO”**

Art. 1
(Oggetto)

1. La Regione, nell'ambito delle politiche di razionalizzazione della spesa pubblica ispirate ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, provvede al riordino delle università agrarie, delle amministrazioni separate e delle altre associazioni agrarie operanti sul territorio, denominate, ai fini della presente legge, "enti agrari", anche al fine di promuovere scelte di investimento e di sviluppo nel campo agro-silvo-pastorale ed ambientale.

Art. 2
(Natura giuridica e funzioni degli enti agrari)

1. La Regione riconosce agli enti agrari, la natura giuridica di enti pubblici non economici, dotati di personalità giuridica e di autonomia statutaria, organizzativa e gestionale, con propri poteri e funzioni nel rispetto dei limiti previsti dalla presente legge.

2. Gli enti agrari:

- a) amministrano i beni di proprietà collettiva e assicurano l'esercizio dei diritti di uso civico;
- b) preservano e valorizzano l'ambiente naturale, storico e paesaggistico;
- c) gestiscono, conservano e valorizzano i beni agro-silvo-pastorali ed ogni altro bene immobile e mobile costituenti il patrimonio dell'ente anche sotto il profilo produttivo e culturale;
- d) promuovono il territorio, sotto il profilo culturale e turistico, anche in relazione agli usi e alle consuetudini locali;
- e) promuovono lo sviluppo civile, sociale ed economico delle comunità locali e la loro partecipazione all'attività amministrativa dell'ente.

Art. 3
(Riordino degli enti agrari)

1. Nell'ambito di un medesimo territorio comunale è consentita la presenza di un solo ente agrario che amministri una superficie non inferiore a 150 ettari, salvo che il comune in cui ha sede l'ente agrario abbia una popolazione non inferiore a 300.000 abitanti.

2. Gli enti agrari che non soddisfano le condizioni di cui al comma 1 sono soppressi o accorpati secondo le modalità di cui ai successivi commi.

3. Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono sciolti gli organi degli enti agrari di cui al comma 2 e nominati, contestualmente, i rispettivi Commissari

straordinari che procedono, tra l'altro, alla ricognizione dei beni. Con successiva deliberazione della Giunta regionale è disposto il trasferimento dei beni stessi al Comune in cui ha sede istituzionale l'ente disciolto, che li gestisce in amministrazione separata rispetto al proprio bilancio.

4. Lo scioglimento degli organi di cui al comma 3 è avviato, d'ufficio, dalla struttura regionale competente per materia, sentiti l'ente agrario interessato ed il comune nel cui territorio ha sede istituzionale l'ente stesso, nonché le organizzazioni sindacali per gli aspetti inerenti il personale.

5. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, su proposta di due o più enti agrari presenti nello stesso territorio comunale, la Regione ne dispone l'accorpamento, in conformità alle previsioni di cui al comma 1. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione nomina un commissario ad acta che provvede a tutti gli adempimenti necessari, ivi compresi l'approvazione dello statuto nonché il trasferimento della titolarità dei rapporti giuridici facenti capo agli enti agrari preesistenti. Con successivo decreto del Presidente della Regione sono indette le elezioni per la costituzione degli organi del nuovo ente.

Art. 4

(Assemblea degli utenti)

1. L'Assemblea degli utenti è composta da tutti gli iscritti nell'apposita lista di utenza secondo i criteri e le modalità fissate dagli statuti degli enti stessi e, pertanto, aventi titolo all'elezione del Consiglio e del Presidente di cui all'articolo 5.

Art. 5

(Organi di governo)

1. Sono organi dell'ente agrario:
 - a) il Consiglio;
 - b) il Presidente;
 - c) la Deputazione Agraria.

Art. 6

(Consiglio)

1. Il Consiglio è composto dal Presidente e da un numero massimo di:
 - a) 6 componenti per un numero di utenti fino a 500, di cui 1 in rappresentanza della minoranza;
 - b) 8 componenti per un numero di utenti compreso tra 501 e 1000, di cui 2 in rappresentanza della minoranza;

c) 10 componenti per un numero di utenti superiore a 1000, di cui 3 in rappresentanza della minoranza.

2. Qualora sia stata presentata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella stessa ed il candidato a Presidente ad essa collegato, purché la lista abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali degli utenti dell'ente agrario. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla.

3. L'organo consiliare del nuovo ente, costituito a norma del comma 5 dell'art. 3, deve garantire, comunque, tra i propri eletti, la presenza di almeno un rappresentante per ciascuno degli enti preesistenti, al fine di garantirne la rappresentanza consiliare.

4. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

5. Spetta al Consiglio in particolare:

- a) l'adozione dello statuto dell'ente e delle relative modifiche;
- b) l'adozione di regolamenti per l'organizzazione e la gestione dell'ente;
- c) l'approvazione dei programmi, delle relazioni previsionali e programmatiche, dei piani finanziari e dei programmi di opere pubbliche rilevanti;
- d) l'approvazione del bilancio, annuale e pluriennale, delle relative variazioni e del conto consuntivo;
- e) la costituzione e la modificazione di forme associative;
- f) l'istituzione, l'ordinamento e la disciplina generale dei rimborsi spese dovuti dagli utenti e le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

6. Non è consentita l'adozione, in via d'urgenza degli atti di cui al comma 5 del presente articolo da parte di altri organi, fatte salve le variazioni di bilancio, che possono essere disposte, in caso di necessità, dalla Deputazione agraria entro il 30 novembre dell'anno cui il bilancio si riferisce. In tal caso, le variazioni di bilancio devono essere presentate immediatamente al Consiglio per la ratifica. Le variazioni di bilancio perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono ratificate entro i successivi sessanta giorni.

Art. 7 **(Presidente)**

1. Il Presidente rappresenta l'ente agrario, convoca e presiede il Consiglio e la Deputazione Agraria.

2. Il Presidente dura in carica per un periodo di cinque anni.

3. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente non è allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

4. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

5. Il Presidente in particolare:

- a) nomina i componenti della Deputazione Agraria di cui all'articolo 8;
- b) adotta ordinanze;
- c) nomina il segretario di cui all'articolo 11.

Art. 8
(Deputazione Agraria)

1. La Deputazione Agraria è composta dal Presidente, che la presiede e da:
 - a) due Deputati, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 6;
 - b) quattro Deputati, nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 6.
2. Uno dei Deputati di cui al comma 1 assume le funzioni di vice presidente.
3. I Deputati sono nominati ai sensi dell'articolo 7 entro dieci giorni dalla proclamazione e sono scelti anche al di fuori del Consiglio, purché iscritti nella lista elettorale degli utenti.
4. La Deputazione Agraria è l'organo esecutivo dell'ente agrario, realizza gli obiettivi stabiliti nel programma politico ed amministrativo del Presidente e negli atti di indirizzo del Consiglio.
5. Spettano alla Deputazione Agraria tutte le funzioni degli organi di governo che non siano riservate al consiglio o al presidente ed, in particolare, l'adozione della relazione annuale sull'attività svolta e della proposta di bilancio di cui all'articolo 13.

Art. 9
(Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità)

1. Non sono compatibili con le cariche di Presidente, consigliere o deputato dell'ente agrario gli amministratori del comune in cui ha sede istituzionale l'ente agrario.
2. Ai fini della valutazione delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo III, Capo II, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Art. 10
(Indennità e permessi)

1. Al Presidente ed ai componenti della Deputazione Agraria spetta una indennità di funzione determinata, nel limite massimo, ai sensi dell'articolo 82 del d.lgs. 267/2000 e commisurata al numero degli utenti.

2. Ai commissari straordinari spetta un'indennità secondo quanto previsto dall'articolo 388 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale). Tale indennità è a carico dell'ente agrario.

3. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dall'ambito territoriale dell'ente agrario, previa autorizzazione dei rispettivi presidenti, è dovuto il rimborso delle spese determinato secondo quanto previsto dall'art. 84 del d.lgs. 267/2000.

4. Le indennità previste dal presente articolo non sono cumulabili con altre indennità spettanti per ulteriori cariche elettive.

5. I Presidenti e i Deputati dell'ente agrario, qualora siano dipendenti di ruolo di una pubblica amministrazione, possono, in qualità di componenti dell'organo esecutivo, assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese per l'espletamento del loro mandato.

Art. 11 **(Segretario)**

1. Il segretario dell'ente agrario è nominato, ai sensi dell'articolo 7, dal Presidente sulla base di un rapporto fiduciario.

2. Il segretario:

- a. svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente agrario in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
- b. sovrintende allo svolgimento delle funzioni amministrative e ne coordina l'attività.
- c. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della deputazione agraria e ne cura la verbalizzazione;
- d. esprime il parere tecnico sulle deliberazioni in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi competenti;
- e. autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- f. esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Presidente dell'Ente.

3. Le funzioni di segretario sono incompatibili con quelle di segretario comunale o di funzionario del comune in cui ha sede istituzionale l'ente agrario.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da chi abbia un titolo di studio equivalente a quello richiesto per la carriera di segretario comunale, fatta salva la posizione di coloro che, all'entrata in vigore della presente legge e fino ad esaurimento, abbiano già svolto le funzioni di segretario di ente agrario per almeno cinque anni consecutivi.

5. L'incarico di segretario cessa di diritto al novantesimo giorno successivo all'insediamento del nuovo Presidente, o, comunque, quando venga meno il rapporto fiduciario di cui all'articolo 6, salvo preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 12 **(Statuto)**

1. Gli Statuti degli enti agrari, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto delle disposizioni della normativa comunitaria, statale e regionale :

- a) disciplinano gli organi di amministrazione;
- b) stabiliscono criteri oggettivi di appartenenza alla categoria degli utenti assicurando il godimento dei beni agli stessi;
- c) garantiscono la reintegra dei beni al patrimonio collettivo, all'atto della cessione degli stessi per qualsiasi causa, fatta salva la riassegnazione ai discendenti di primo grado, in linea retta, entro il termine di novanta giorni dalla cessione stessa;
- d) assicurano la conservazione e la valorizzazione del patrimonio collettivo.

2. Lo statuto e le relative modifiche sono adottati dal Consiglio dell'ente agrario col voto favorevole dei tre quinti dei componenti. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta nella prima votazione, lo statuto è adottato e modificato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

3. Gli enti agrari entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, adeguano i rispettivi statuti alle disposizioni della normativa vigente. Decorso inutilmente il suddetto termine, il Presidente della Regione nomina un Commissario *ad acta* per i relativi adempimenti.

5. Lo statuto e le successive modifiche sono trasmessi, entro quindici giorni dall'adozione, alla Regione, che ne verifica la conformità alla normativa vigente entro i successivi quarantacinque giorni. La Regione, qualora rilevi che lo statuto adottato contrasta con la normativa vigente, lo rinvia al Consiglio dell'ente agrario, nei successivi quindici giorni, per le necessarie modifiche da adottare entro trenta giorni dalla comunicazione. Decorso inutilmente il suddetto termine, il Presidente della Regione nomina un Commissario *ad acta* per i relativi adempimenti.

6. L'esito favorevole della verifica di conformità di cui al comma 5 del presente articolo costituisce condizione di efficacia dei relativi statuti. Lo statuto e le relative modifiche sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 13 **(Bilancio)**

1. Gli enti agrari deliberano annualmente il bilancio di previsione redatto in termini di competenza per l'anno successivo sulla base dei principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio e pubblicità.

2. Il bilancio di previsione e il bilancio pluriennale sono approvati entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. In caso di inerzia, la Regione assegna un ulteriore termine perentorio di trenta giorni per l'approvazione. Trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione procede allo scioglimento del Consiglio e alla contestuale nomina di un Commissario straordinario per i relativi adempimenti che dura in carica fino alle elezioni per il rinnovo degli organi.

3. Il conto consuntivo è approvato entro il trenta giugno dell'anno successivo.

4. Ogni variazione al bilancio può essere disposta entro il 30 novembre dell'anno cui il bilancio si riferisce.

5. Prima della redazione del bilancio di previsione, con deliberazione della deputazione agraria è disposto l'adeguamento dei canoni e di ogni altra entrata.

6. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono redatti in conformità alla normativa vigente per gli enti locali.

Art. 14

(Gestione del territorio)

1. Gli enti agrari curano la gestione dei beni agro-silvo-pastorali di proprietà collettiva e la loro utilizzazione in conformità alla normativa comunitaria, statale, regionale, le norme statutarie e la consuetudine.

2. Qualora il territorio di un parco regionale sia in tutto o in parte compreso nell'ambito dei beni di cui al comma 1, la gestione può essere affidata, previa stipula di apposita convenzione, agli enti agrari anche in forma associata.

Art. 15

(Vigilanza territoriale)

1. Gli enti agrari esercitano il controllo e la vigilanza sul territorio attraverso proprio personale, che opera nei limiti dell'ambito territoriale, delle proprie competenze e del servizio cui è destinato, in ottemperanza ai regolamenti e allo statuto.

2. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate anche in forma associata con gli altri enti agrari confinanti o limitrofi.

3. Il personale di vigilanza provvede all'accertamento, alla contestazione e alla notificazione delle infrazioni, redigendo i relativi processi verbali e il rapporto ai sensi della legge 27 novembre 1981, n. 689.

4. Il personale di vigilanza verifica, altresì, il rispetto dei regolamenti di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 6 e delle ordinanze di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 7, redigendo apposito verbale da trasmettere alla Deputazione Agraria ai fini dell'applicazione degli eventuali provvedimenti previsti.

Art. 16
(Vigilanza della Regione)

1. La Regione esercita il potere di vigilanza sugli atti amministrativi e contabili dell'ente agrario.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione avvia il procedimento:

- a) d'ufficio;
- b) su richiesta motivata di ogni singolo consigliere;
- c) su richiesta motivata di almeno un decimo degli utenti.

Art. 17
(Commissariamento dell'ente agrario)

1. Il Commissariamento dell'ente agrario avviene con delibera di Giunta.

2. Il Consiglio viene sciolto con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente e, contestualmente, si provvede alla nomina di un Commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

3. Il rinnovo del Consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale previsto dalla legge.

4. Oltre che nei casi previsti dai commi 3 e 5 dell'articolo 3 e dal comma 2 dell'articolo 13, il Commissario è nominato:

- a) quando si compiono atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
- b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi.

5. Non è prevista la nomina di un Commissario nelle ipotesi di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente.

Art. 18
(Adempimenti degli enti agrari)

1. Per le finalità di cui all'articolo 16, entro il 31 luglio di ogni anno gli enti agrari trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale:

- a) la relazione annuale descrittiva dell'attività svolta dall'ente agrario con particolare riferimento al rispetto delle finalità statutarie;
 - b) la copia del conto consuntivo con relativo verbale di deliberazione
2. Gli enti agrari trasmettono, altresì, entro trenta giorni dall'adozione:
- a) la copia del bilancio di previsione con relativo verbale di deliberazione;
 - b) le eventuali variazioni del bilancio di previsione derivanti da nuove entrate, con relativo verbale di deliberazione;
 - c) la copia degli atti deliberativi e dei conseguenti atti negoziali concernenti le operazioni patrimoniali, indicando, nel caso di alienazioni, affrancazioni e legittimazioni, l'utilizzo del ricavato;
 - d) la pianta organica del personale e le eventuali variazioni rispetto all'anno precedente.

Art. 19

(Norme per lo svolgimento delle elezioni)

1. Il Presidente della Regione indice le elezioni, previa ricognizione annuale degli enti agrari i cui organi sono in scadenza.
2. Il Presidente della Regione, su proposta dell'assessore competente, nomina i Presidenti di seggio elettorale e gli eventuali supplenti.
3. Il Presidente di seggio può nominare il Segretario tra persone di sua fiducia, indipendentemente dal relativo luogo di residenza.
4. Gli scrutatori sono nominati dall'ente agrario tra i residenti nel comune in cui ha sede l'ente stesso. I rappresentanti di lista sono nominati tra gli utenti dell'ente agrario.
5. Alle elezioni negli enti agrari si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni vevolevoli per l'elezione dei consigli comunali.

Art. 20

(Consulta delle università agrarie)

1. E' istituita la Consulta delle Università agrarie del Lazio, composta da sette membri, eletti ogni tre anni, dall'Assemblea dei presidenti delle Università, presieduta senza diritto di voto dall'Assessore regionale competente.
2. La Consulta è organismo consultivo della Regione, è convocata almeno due volte l'anno, su iniziativa dell'Assessore regionale competente, ovvero su autonoma iniziativa della Consulta o su richiesta di almeno due quinti dei Presidenti delle Università agrarie.
3. Le elezioni della Consulta sono indette dal Presidente della Regione con decreto o , su delega, dall'assessore regionale competente e le relative modalità

procedurali sono definite con regolamento regionale, in conformità ai seguenti principi:

- a) partecipazione al voto dei presidenti delle università agrarie o di loro delegati;
- b) possibilità per ciascun elettore di esprimere tante preferenze quanto sono i componenti da eleggere nella consulta;
- c) possibilità di presentare candidature entro 15 giorni dalla data fissata per le elezioni;
- d) definizione di un meccanismo elettorale che assicuri, di norma, il pluralismo territoriale nella composizione della Consulta.

4. A seguito delle elezioni di cui al punto 3, il Presidente della Regione provvede alla costituzione della Consulta con proprio decreto.

Art. 21

(Archivi storici e banca dati)

1. La Regione, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, coopera con la Soprintendenza Archivistica alla tutela degli archivi storici delle Università Agrarie quali espressioni della storia e della cultura delle popolazioni laziali, ai fini dell'ordinamento, inventariazione, restauro e duplicazione attraverso supporti informatici, della documentazione in essi contenuta.

2. Ai fini di cui al comma 1:

- a) le università agrarie relazionano sullo stato di tenuta e sulla consistenza dei rispettivi archivi storici alla Regione e alla Soprintendenza archivistica per il Lazio ai sensi del suddetto decreto legislativo;
- b) la Regione e la Soprintendenza archivistica per il Lazio procedono d'intesa all'elaborazione di un piano generale di riordino degli archivi storici delle università agrarie.

3. Gli archivi delle università agrarie disciolte, sono inventariati e schedati e consegnati agli archivi di Stato competenti per territorio.

Art. 22

(Banca dati delle università agrarie del Lazio)

1. E' istituita la banca dati delle Università Agrarie del Lazio fruibile attraverso il sistema informatico regionale, condiviso dalla Soprintendenza Archivistica per il Lazio e dalle Province del Lazio stesso.

2. Nella banca dati di cui al comma 1, confluisce il censimento delle Università Agrarie ai sensi della legge regionale 26 luglio 1991 n. 31. e all'organizzazione e alla gestione della stessa provvede la struttura regionale competente in materia di cultura.

Art. 23

(Tratturi e Strade delle antiche universalità)

1. Ai fini della valorizzazione dei territori di proprietà collettiva e gravati da diritti di uso civico, attraverso la definizione di percorsi turistico culturali, è istituita secondo modalità stabilite con apposito regolamento, la “ VIA DEI TRATTURI E DELLE ANTICHE UNIVERSALITA’ ”.

Art. 24

(Giornata degli enti agrari del Lazio)

1. La Regione istituisce la “Giornata degli enti agrari del Lazio” al fine di riconoscere e valorizzare il ruolo svolto nel corso degli anni dagli enti stessi.

2. Nella giornata di cui al comma 1 sono previste iniziative e manifestazioni dirette a promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed ambientale degli enti agrari, con particolare riferimento al contributo prestato dagli stessi allo sviluppo sociale e culturale del territorio.

Art. 25

(Disposizione transitoria)

1. Con successivo regolamento regionale, da adottarsi entro novanta giorni decorrenti dalla pubblicazione della presente legge, si stabiliranno le norme procedurali per quanto concerne:

- a) l’istituzione e/o accorpamento di enti agrari;
- b) lo scioglimento di enti agrari.

Art. 26

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati per gli anni 2011 e successivi in euro, si farà fronte mediante istituzione del capitolo..... denominato “Fondo (o contributo regionale) per il riordino degli Enti Agrari.....”.

2. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.